

**“PRINCEPS LEGIBUS SOLUTUS” (D. 1.3.31),  
OVVERO QUALCHE NOTA SUL  
Βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων\***

DANILO CECCARELLI MOROLLI

*Pontificio Istituto Orientale*

In un mio precedente lavoro ho, maldestramente, cercato di tratteggiare la figura dell’Imperatore Romano d’Oriente soprattutto come supremo legislatore dell’Impero<sup>1</sup>. Ora, in questo brevissimo scritto desidererei delineare ulteriormente il ruolo del βασιλεὺς tra attività legislativa e teocrazia<sup>2</sup>, fornendo così alcune brevissime note in margine.

Entrando subito in *medias res*, ritengo che sia doveroso puntualizzare un primo dato, ossia i rapporti tra Bisanzio-Costantinopoli e l’Oriente in tema di regalità.

Gli influssi orientali, secondo lo studioso greco-statunitense ANASTOS, sarebbero ascrivibili al retaggio che Bisanzio-Costantinopoli ebbe con il mondo ellenistico, a sua volta *trait d’union* con la cultura persiana a causa delle spedizioni di ALESSANDRO MAGNO (333-232 a.C.)<sup>3</sup>; dunque vi sarebbe stata una preminenza dell’influsso greco su quello orientale e non viceversa. L’ANASTOS<sup>4</sup> giunge così a tratteggiare la regalità bizantina scorgendo, verosimilmente, in essa il retaggio dei regni ellenistici.

Nonostante la tesi dell’ANASTOS sia in gran parte accettabile e condivisibile<sup>5</sup>, occorre tuttavia menzionare che vi sono state teorie anche in senso opposto. Per esempio anche gli studi compiuti a suo tempo

---

\* Dedico il presente scritto alle LL.AA.RR. i Principi CARLO SAVERIO e ANNE MARIE DI BORBONE PARMA, Duchi di Parma e Piacenza.

<sup>1</sup> CECCARELLI MOROLLI D., *Breve introduzione alla formazione storica del diritto bizantino: i giuristi dell’Impero Romano d’Oriente*, «Quaderni dell’Istituto Cattolico delle Scienze, delle Attività Sociali e Educative “Anton Luli”» 2, Tianë (Tirana) 2007, *passim*.

<sup>2</sup> In generale sul tema, tra i molti, ved.: RUNCIMAN S., *The Byzantine Theocracy*, Cambridge 1977; AHRWEILER H., *L’Idéologie politique de l’Empire Byzantin*, Paris 1975; TREITINGER O., *Die ostromische Kaiser und Reichsidee*, Darmstadt 1956;

<sup>3</sup> ANASTOS M. V., *Byzantine Political Theory: its Classical Precedents and Legal Embodiment*, in VRYONIS S., (ed.), *The “Past” in Medieval and Modern Greek Culture*, «Byzantina kai Metabyzantina» 1, Malibu 1978, 13-53 (ed ora in ANASTOS M.V., *Aspects of the Mind of Byzantium*, Ashgate, Variorun 2001, cap. I).

<sup>4</sup> ANASTOS è stato professore di bizantinistica a Harvard e poi all’Università della California.

<sup>5</sup> Secondo tale studioso i fattori della civiltà bizantina sono tre: (a) lingua e cultura dell’antica Grecia, (b) civilizzazione romana (includente diritto e amministrazione), (c) cristianesimo.

dall'ALFÖLDI, il quale, invece, rimarcava lo scarso influsso dell'Oriente sulla regalità bizantina<sup>6</sup>.

Ma ritornando alla tese dell'ANASTOS occorre ricordare che egli è andato alla ricerca delle fonti – e quindi dei fondamenti – del potere imperiale costantinopolitano. In particolare egli sostiene che sia un errore pensare la regalità bizantina come qualcosa al di fuori dal quadro costituzionale romano<sup>7</sup>. Ed in effetti è proprio già con GAIO che si denota il ruolo legislativo dell'imperatore, allorquando nelle *Institutiones* egli menziona le *constitutiones principis*, le quali acquisiscono forza di legge<sup>8</sup>; tale “concetto” viene poi ripreso da GIUSTINIANO nel *Digestum*<sup>9</sup>, il quale si rifa alla celebre “sentenza” ulpiana (divenuta poi brocardo medievale): «*quod principi placuit legis habet vigorem*». Dunque ciò appare quale primo dato, direi elementare, circa nei rapporti tra “legge” e βασιλεύς; l'imperatore ha potere e capacità di creare la legge e quindi ha una funzione nomopoietica. Fin qui nulla di “difficoltoso”; ormai l'evoluzione del concetto di *lex* è avvenuta, il *princeps*, da AUGUSTO in poi, è egli stesso artefice del dritto.

Tuttavia la figura del βασιλεύς in realtà diviene – alla luce delle fonti giuridiche – più complessa e strutturata di quanto si possa inizialmente immaginare. Infatti desta maggiori difficoltà di comprensione un altro passo – anche esso preso da ULPIANO – che figura nel *Digestum*, precisamente in D. 1.3.31, asserente: «*Princeps legibus solutus est: augusta autem licet legibus soluta non est, principes tamen eadem illi privilegia tribuunt, quae ipsi habent*»<sup>10</sup>. Tale passo fonda il rapporto tra *lex* e imperatore romano d'Oriente e parimenti apre la strada della riflessione dei giuristi riguardo il diritto pubblico bizantino. La domanda, sorgente spontaneamente, è ovviamente la seguente: qual è la posizione del βασιλεύς rispetto alla legge? Procediamo con ordine. Nei *Basiliká* – che rappresentano certamente il monumento del diritto bizantino e l'ultima evoluzione del diritto romano insieme, è statuito chiaramente che ogni rescritto che avesse violato la legge avrebbe dovuto

<sup>6</sup> ALFÖLDI A., *Die Ausgestaltung des monarchischen Zeremoniells am römischen Kaiserhofe*, in *Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts - Römische Abt.* 49 (1934), 1-118; IDEM, *Insignen und Tracht der römischen Kaiser*, in *Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts - Römische Abt.* 50 (1935), 1-158 [entrambi ristampati da ALFÖLDI-ROSENBAUM E., *Die monarchische Repräsentation im römischen Kaiserreich*, Darmstadt 1970]; IDEM, *Die Geburt der kaiserlichen Bildsymbolik, oleine Beiträge zu ibere Entstehungsgeschichte*, in *Museum Helveticum* 7 (1950), 1-13; 8 (1951), 190-215; 9 (1952), 204-244; 10 (1953), 103-124.

<sup>7</sup> ANASTOS, op. cit., 26.

<sup>8</sup> GAIVS, *Institutiones*, 1, 5: «*Constitutio principis est, quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. Nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat*»

<sup>9</sup> D. 1.4.1 pr.: «*Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat*».

<sup>10</sup> Anche tale passo è tratto da ULPIANO e precisamente dal commento (13) che egli faceva della *Lex Iulia et Papia*.

essere rigettato<sup>11</sup>; dunque un *rescriptum* (ἀντιγραφὴ) imperiale veniva *de facto* annullato se contrario alla legge. Ed addirittura viene chiaramente statuito che le leggi generali si applicano anche contro l'imperatore (καὶ κατὰ βασιλέως οἱ γενικοὶ κρατεῖωσαν νόμοι)<sup>12</sup>. Tutto ciò ci ricorda inevitabilmente alla mente l'operato di Lord COKE, quando nel XVII sec., provide, col celebre caso del “Dottor Bonham”, a fondare il principio giuridico secondo cui la *Common Law* avrebbe dovuto prevalere sui decreti regi<sup>13</sup>. Dunque i Bizantini in età macedone, con i *Basiliká*, giunsero quasi ad “anticipare”, o se si vuole a fornire il prodromo di ciò che sarebbe poi stato, secoli dopo, il sindacato di controllo di costituzionalità delle leggi, sindacato che solo a partire dal XVII sec. avrebbe preso piede in Occidente per essere risolto con la creazione del costituzionalismo moderno. Il sopra menzionato principio dei *Basiliká* sembrerebbe poggiare sul *Digestum* in cui veniva chiaramente asserito che: «omnia quae iure contrahuntur contrario iure pertunt» («αἱ μεταγενέσεραι διατάξεις ἰσχυρότεραι τῶν πρὸ αὐτῶν εἰσιν»)<sup>14</sup>. Il problema è dunque comprendere il significato del “principio” stesso: «*princeps a legibus solutus*». ULPIANO creò il concetto – o per lo meno lo stigmatizzò – all'interno del suo commento alla celebre *Lex Iulia et Papia*, commento che venne inserito nel *Digestum* (1.3.31) e che fu poi ripreso poi nei *Basiliká* (2.6.9).

Ma allora *Princeps legibus solutus est...* cosa significa in realtà? L'imperatore non era soggetto alle leggi? Ancora una volta l'ANASTOS ci dona lumi sulla questione<sup>15</sup>. In realtà il passo del *Digestum* andrebbe letto insieme al brano del *Codex* (1.14.4)<sup>16</sup> e quindi l'interpretazione della frase ulpiana starebbe a significare che il *basileus* non era soggetto alle leggi e alla loro coercitività, ma non di meno egli poteva porre in essere leggi contrarie a ciò che noi definiamo oggi “ordinamento”. L'eco delle dottrine platoniche – in particolare della *Politica* sembrerebbe apparire manifesto, se si pensa che secondo PLATONE il governo ideale si sarebbe concretizzato allorché «(...) il governante non è limitato dalle leggi, ma *fa della sua arte una legge*»<sup>17</sup>.

<sup>11</sup> *Basilici*, 2.6.9: καὶ πᾶσα παράνομος ἐκβαλλέσθω ἀντιγραφὴ.

<sup>12</sup> *Basilici*, 2.6.9.

<sup>13</sup> GROSSI P., *Alle origini del processo di legittimità costituzionale delle leggi*, Roma 2002, 13 ss.

<sup>14</sup> D. 1.4.4.

<sup>15</sup> ANASTOS M. V., *CI. 1.14.4. and the Emperors' Exemption from the Laws*, in *Sodalitas: Scritti in onore di Antonio Guarino*, «Biblioteca di Labeo» 8, Napoli 1984, 1233-1243 (ed ora in ANASTOS M.V., *Aspects of the Mind of Byzantium*, Ashgate 2001, cap. III).

<sup>16</sup> C. 1.14.4. «*Digna vox maiestate regnantis legibus alligatum se principem profiteri: adeo de auctoritate iuris nostra pendet auctoritas. et re vera maius imperio est submittere legibus principatum. et oraculo praesentis edicti quod nobis licere non patimur indicamus*».

<sup>17</sup> Così almeno sintetizzava – a mio avviso con estremo acume e lucidità – il grande giuspubblicista britannico Sir CH. H. MCILWAIN; ved. MCILWAIN C.H., *Costituzionalismo antico e moderno*, Bologna 1990, trad. it., 54.

Dunque GIUSTINIANO – riferendosi ad ULPIANO – nelle *Institutiones* ricordava che «*quodcumque igitur imperator per epistulam constituit vel cognoscens decrevit, vel edicto praecepit, legem esse constat*»<sup>18</sup>. Successivamente nell'*Epitome Legum* o *Ecloga legum in Epitome expositarum* (1.20 c. 920) si legge: «ὁ βασιλεὺς ἐλεύθερός ἐστι τοῦ νόμου καὶ τῆς ἐκ τούτου ἀνάγκης, εἰ καὶ ὁ βασιλεὺς οὐχ ὑπόκειται νόμῳ, ἀλλ'οὖν κατὰ νόμους πολιτεύεται, εἰ καὶ τούτων ἐστὶν ἐλεύθερος». Quindi la sovranità bizantina, per quanto assoluta ed autocratica, conosceva *de facto* dei limiti; l'assolutezza del potere imperiale si manifestava invece nell'*ars administrandi* e dunque sul piano di ciò che noi moderni definiremmo *sic et simpliciter* “diritto amministrativo”. In merito bene ha sintetizzato il CAPIZZI, asserendo che: «il potere del *basileús*, così concepito e non limitato da alcuna costituzione scritta, era teoricamente supremo e illimitato, cioè assoluto. Tutto era soggetto alla sovranità imperiale (...)»<sup>19</sup>.

In merito, conclude l'ANASTOS asserendo che:

«Thus, they managed in a way to resolve the age-old contradiction between the ancient ideal that the philosopher-king should be superior to the laws and the instinctive feeling of many political theorists (like Plato, Aristeeas, and many others) that no one at all should be disobey them».

Ed in aggiunta a quanto detto, ritengo che si debba anche ricordare anche quanto sosteneva il BIONDI: «l'assolutismo dell'impero cristiano non importa tirannia né significa asservimento dei sudditi (...). I cittadini sottoposti alla volontà imperiale sono sempre liberi e non servi (...)»<sup>20</sup>.

E del resto, nella civiltà costantinopolitana, il βασιλεὺς è “limitato” nella propria azione nomopoietica dalla *lex divina*, o meglio da quella canonica; in buona sostanza egli non può promulgare leggi contrarie ai *sacri canones*<sup>21</sup> ed è anzi il Patriarca di Costantinopoli il solo che può interpretare i canoni dei Santi Padri e dei Santi Sinodi (*Eisagoge*, 3.5)<sup>22</sup>. Di tale atteggiamento sembrerebbe poi sussistere anche una apposita titolatura, in origine monastica, poi attribuita, dal XII sec. in poi, al βασιλεὺς che viene così definito *epistemonarca* (ἐπιστημονάρχης)<sup>23</sup>.

<sup>18</sup> MCILWAIN, op. cit., 67.

<sup>19</sup> CAPIZZI C., *Prolusione*, in PASSARELLI G. (dir.), *La Civiltà Bizantina. Donne, uomini, cultura e società*, Milano 2001, 31.

<sup>20</sup> BIONDI B., *Scritti giuridici*, II, *Diritto Romano. Fonti, Diritto pubblico – Penale – Processuale Civile*, Milano 1965, 15.

<sup>21</sup> Cfr. *Eisagoge*, 2.4-12.

<sup>22</sup> Idea questa brillantemente evidenziata dalla MACRIDES, ved. MACRIDES R. J., *Kinsbip and Justice in Byzantium. 11th – 15th Centuries*, Variuorum 1999, 62.

<sup>23</sup> MACRIDES, op. cit. *supra*, 63.

Alla luce di quanto riportato, ritengo in sostanza che la sovranità bizantina andrebbe “rivisitata” in profondità anche per poter comprendere meglio l’*Ancien Règime*, argomento di cui alcuni si sono occupati a fondo con pregievolissimi studi<sup>24</sup>.

Non sorprende dunque il ruolo così attivo e partecipe degli imperatori nella sfera giuridica e, nonostante i numerosi sconvolgimenti e colpi di stato (spesso cruenti), debbo dire che invece desta l’attenzione degli studiosi di oggi l’atteggiamento tenuto dai vari imperatori a trattare la materia giuridica cercando ogni volta di “aggiornare” e non già di stravolgere il *Corpus Iuris Civilis*<sup>25</sup>. Del resto – come sottolineato dall’ANASTOS, in un sul ulteriore suo saggio, l’imperatore romano d’Oriente non si è mai sentito un “magistrato”, ma sempre al di sopra di ciò che era la magistratura romana<sup>26</sup>, in quanto l’autorità imperiale veniva trasmessa ai magistrati – ἄρχοντες – che l’imperatore stesso provvedeva a nominare<sup>27</sup>.

In sostanza, il βασιλεύς τῶν Ῥωμαίων più che un monarca arbitrario e dispotico – salvo rare eccezioni (come ad esempio FOCAS ed altri) – appare in realtà un *princeps* che agisce nel “rispetto” dell’ordine preconstituito. Inoltre il passo C. 1. 14. 4. – ampiamente studiato dall’ANASTOS<sup>28</sup> – dimostra come l’autorità imperiale “dipendesse” dalle leggi («*auctoritate iuris nostra pendet auctoritas*»)<sup>29</sup>. Ed infatti GIUSTINIANO nella celeberrima costituzione imperiale “*Deo auctore*”, asserisce: «(...) *nihil tam studiosum in omnibus rebus invenitur quam legum auctoritatis, quæ et divina set himanas res bene disponit et omnem iniquitatem expellit*»<sup>30</sup>.

Dunque concludendo ritengo che si possa asserire quanto segue.

Il βασιλεύς possiede un potere che è assoluto – cioè non contestabile – per quanto concerne la sfera gestionale dell’impero, impero che gli è affidato direttamente da Dio ed «i sudditi gli sono donati da Dio ed

<sup>24</sup> Al riguardo ved.: Goubert P., *L’Ancien Régime. 1. La società. 2. I poteri*, Milano 1999<sup>4</sup> (trad. it.); HENSHALL N., *Il mito dell’Assolutismo*, Genova 2000 (trad. it.).

<sup>25</sup> CECCARELLI MOROLLI D., *Breve introduzione alla formazione storica del diritto bizantino...*, op. cit., *passim*.

<sup>26</sup> ANASTOS M.V., *CI. 1.14.4 and the Emperors’ exemption from the laws*, in IDEM, *Aspects of the Mind of Byzantium*, Variorum 2001, 1234 ss. Di contro la tesi di JOHNES A. H. M., *The later Roman Empire*, Oxford 1964, in cui invece si asserisce che l’imperatore e soprattutto il passo C. 1.14.4 sia una reminescenza del residuo della magistratura repubblicana nella figura dell’imperatore. Per la cronaca, tale tesi era già stata ampiamente sconsigliata dal romanista italiano DE FRANCISCI (DE FRANCISCI P., *Arcana Imperii*, Milano 1947, *passim*).

<sup>27</sup> Cfr. MANGO C., *La civiltà bizantina*, Roma-Bari 1991 (trad. it.), 251.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 1237.

<sup>29</sup> C. 1.14.4: «*Digna vox maiestate regnantis legibus alligatum se principem profiteri: adeo de auctoritate iuris nostra pendet auctoritas. et re vera maius imperio est submittere legibus principatum. et oraculo praesentis edicti quod nobis licere non patimur indicamus*».

<sup>30</sup> «*Deo Auctore*» 1; C. 1.17.1.1.

egli è ora la loro *lex animata*»<sup>31</sup>. A questa assolutezza è legato il carattere sacrale della maestà imperiale, la autocraticità. E qui occorre, per un attimo, soffermarsi sul significato di “autocrate”, αὐτοκράτωρ. Il vocabolo, greco, indica agli inizi potere esercitato o esercitabile da se stesso, senza dunque esservi un superiore, in sostanza *superiorem non recognoscens*. Viene poi utilizzato per tradurre il vocabolo latino *imperator*, divenendo così nel mondo bizantino sinonimo di ciò. Ed infatti il βασιλεύς è detto βασιλεύς καὶ αὐτοκράτωρ. Sotto la dinastia dei Paleologi, il lemma “autocrate” è utilizzato proprio per descrivere l'imperatore regnante, in modo così da differenziare lo stesso da colui che è associato al trono (συμβασιλεῖς) e che sarà poi destinato a succedere. È chiaro che il potere – *auctoritas et imperium* per dirla con concetti romanistica – del βασιλεύς va ampliandosi a dismisura nella civiltà bizantina, anche perché non esiste, almeno sulla carta, un sistema di *checks and balances* al potere dell'imperatore se non il limite del diritto canonico; lo stesso ruolo del Senato diviene in Bisanzio, un ruolo meramente onorifico<sup>32</sup>. Ma tale potere viene ad essere assoluto, nel senso che *superiorem non recognoscens* e dunque unico. Il fatto poi che il sovrano sia esente dalle leggi, non significa che la legge non sia applicabile all'imperatore, bensì semplicemente che le leggi di diritto privato, quelle – se vogliamo modernamente dette “ordinarie” – non trovano spazio di applicabilità nella persona dell'imperatore. Ecco dunque il significato più concreto – a mio avviso – del principio “*princeps a legibus solutus*”.

Ma il nostro concetto (*a legibus solutus*) verrà ripreso dai sovrani europei nell'età medievale<sup>33</sup> e poi soprattutto dell'età moderna. Del resto la riscoperta del *Corpus Iuris Civilis* ha come conseguenza – a mio sommesso avviso – anche il perfezionamento della concezione dello Stato e del sovrano, che diviene – a distanza di tempo dal mondo bizantino – appunto *a legibus solutus* nel periodo dell'*Ancien Régime*. Così dunque “*a legibus solutus*”, significherà, tanto per fare solo un esempio simbolico, per J. BODIN (1529-1596), che il sovrano non è tenuto a rispettare le leggi o le consuetudini del popolo fatte salve le leggi fondamentali del regno, in assenza o in violazione delle quali il regno cesserebbe di esistere. Se il re medievale è rispettoso del

<sup>31</sup> ORESTANO R., s.v. *Imperator*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VIII, Torino 1962, 204-206, rist. 1982, 205-206 citato da BUCCI O., *Le provincie orientali dell'Impero Romano. Una introduzione storico-giuridica*, «Studia et Documenta» 6, Romæ 1998, 188.

<sup>32</sup> Sul tema fondamentali sono gli studi del BURGARELLA; ved.: BURGARELLA F., *Per una storia del Senato bizantino*, in AA. VV., *Il Senato nel Medioevo e nella prima età moderna*, Roma 1997, 9-93; IDEM, *Il Senato di Costantinopoli*, in AA. VV., *Il Senato nella Storia*, Roma 1998, 399-442.

<sup>33</sup> Sul tema fondamentale è a mio parere: PENNINGTON K., *The Prince and the Law 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, University of California Press, Berkley & Los Angeles, CA, 1993; ed anche ved. WILKS M. J., *The Problem of the Sovereignty in the Later Middle Ages*, «Cambridge Studies in Medieval Life & Thought, n.s.» 9, Cambridge 1964.

diritto esistente e dell'equità e dunque è vincolato teoricamente dalla stessa forma di governo (cfr. *Magna Charta* 1215), per BODIN invece il re è limitato solo da un numero ristretto di leggi fondamentali<sup>34</sup>. Ma il nostro concetto, espresso ancora oggi in forma di semplice brocardo, ha avuto un'ampia ricaduta anche poi sulla formazione del diritto pubblico e costituzionale moderno<sup>35</sup>.

Quanto detto, tuttavia, pone – implicitamente – un'ulteriore questione storico-giuridica, ossia il “ruolo” dei giuristi nell'Impero Romano d'Oriente. Ritengo che a tale domanda si possa rispondere, sinteticamente, articolando con quanto segue.

Agli albori il ruolo dei giuristi era “istituzionale” ossia essi prestavano la loro opera intellettuale nel quadro di un progetto imperiale, come fecero gli *Antecessores*<sup>36</sup> nella redazione del *Corpus Iuris Civilis*. Successivamente tale ruolo si sviluppò gradualmente in modo autonomo svincolandosi dall'*entourage* di palazzo; ecco così i giuristi-commentatori, ma solo in epoca tarda. Ritengo opportuno dunque porsi la domanda: perché i giuristi costantinopolitani “uscirono allo scoperto” soltanto di fatto nel periodo terminale dell'Impero? Presumo che la risposta non possa che essere articolata ma allo stesso tempo necessariamente sintetica come segue. Nell'età post-giustiniana l'attività giuridica privata mirò solo ed esclusivamente alla creazione di indici o parafrasi, cioè strumenti di utilità immediata per il giurista dell'epoca e aventi come fine quello di dare praticità nella consultazione di un'opera complessa come il *Corpus Iuris Civilis*. Sicuramente in parallelo il divieto di GIUSTINIANO di fare commenti fu sentito, cioè risultò effettivo, almeno nel primo periodo, ma tale divieto – proprio per la effettività della norma stessa – cadde in disuso in età già poi non così lontana dalla morte del grande imperatore. Se non vi fossero stati altri imperatori a legiferare o per lo meno a legiferare solo dopo diversi secoli senza dubbio i giuristi si sarebbero affacciati meno timidamente alla ribalta della storia del diritto. Invece gli imperatori continuarono a codificare ed anche copiosamente. Penso sia possibile

---

<sup>34</sup> L'essenziale funzione di pacificazione sociale e di garanzia dei sudditi cui il re è chiamato implica una libertà di azione nel potere legislativo; le leggi fondamentali del regno sono: la legge salica, l'inalienabilità del territorio dello Stato da parte del re e parimenti il re non può privare i sudditi della proprietà se non in casi previsti dalla legge. Per BODIN la legge dunque diviene – per la prima volta – principale strumento di espressione della volontà del sovrano.

<sup>35</sup> Cfr. WYDUCKEL D., *Princeps legibus solutus. Eine Untersuchung zur frühmodernen Rechts und Staatslehre*, «Schriften zur Verfassungsgeschichte» 30, Berlin 1979.

<sup>36</sup> PIELER P., s.v. *Antecessor*, in *Lexikon des Mittelalters*, I, 692 (Munich 1977); JÖRS P., in *Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, 1.2 (1894), 2347 ss.; SCHELTEMA H. J., *L'enseignement de droit des antécédents*, Leiden 1970; SCHIMINCK A., s.v. *Antecessores*, in *Oxford Dictionary of Byzantium*, (New York-Oxford 1991) I, 109.

asserire che l'*acme* di tale attività imperiale sia consistita senza dubbio nei *Basiliká*. La complessità dell'opera e lo sforzo di nomotecnica fu senza dubbio ingente, tanto è che si svilupparono massicciamente gli *scolí* ai *Basiliká*. Ecco allora che i giuristi ritornarono ad essere “visibili”, proprio mediante gli *σχόλια*, e soprattutto per mezzo di quelli denominati dalla dottrina i “recenti” (νέαι παραγραφαί)<sup>37</sup>: questi, infatti recavano i nomi dei giuristi dell'XI e XII sec. A costoro si aggiunsero gli *scolí* di AGIOTEODORITA e di un suo discepolo rimasto anonimo (1166 ca.). Il fiorire di questi commenti – paragonabili alla *Glossa Ordinaria* del mondo occidentale – di fatto favorì, a mio sommesso avviso, l'ulteriore “punto di viraggio” da parte dei giuristi, ossia la nascita della manualistica privata d'autore, che vide proprio in ARMENOPULO il suo ultimo e massimo esponente.

Ecco dunque il ruolo, complesso, dei giuristi dell'Impero: una classe intellettuale colta e preparata che – attraverso il processo evolutivo storico – da un “servizio attivo” verso il βασιλεύς finì per fornire un servizio scientifico-privato, tramite i commenti, a tutta la civiltà bizantina. Sia i primi giuristi – gli *Antecessores* – che gli ultimi, cioè i commentatori (canonisti inclusi) contribuirono alla formazione materiale e formale del diritto e quindi della civiltà giuridica.

Sicuramente i giuristi costantinopolitani furono più che consapevoli – anche quando anonimi – del proprio operato e del loro apporto verso l'Impero, che – non dimentichiamo – nell'ottica dell'epoca era considerato il “mondo civile”; tant'è che il “fascino” di Costantinopoli (inclusa l'ideologia imperiale) fu subito dai popoli della Rus'<sup>38</sup>, perdurando così fino alla Rivoluzione Bolscevica del 1917.

A conclusione – direi quasi *a latere* – di queste poche righe desidero compiere un'ultima osservazione.

Gli studi di diritto bizantino sembrano oggi essere relegati ad una nicchia ristretta di studiosi e di università, almeno in Italia. Al contrario, gli atenei ellenici sono molto attivi, ed ivi il diritto bizantino è impartito e studiato. Invece in Italia, in generale, le cattedre di diritto bizantino sono esiguissime, vivendo così un momento di vera e propria “stasi”. Di tale “crisi” già alcuni studiosi del passato, come ad esempio il GIANNELLI<sup>39</sup>, avevano

<sup>37</sup> Cfr. ROTA A., *Scolii*, in *Nuovo Digesto Italiano*, XI, 1177-1178.

<sup>38</sup> TOMSON F. J., *The reception of Byzantine cultural in Medieval Russia*, Asghate, Variorum Reprints, 1999; TAMBORRA A., *Pietro il Grande e la lotta per l'eredità politica di Bisanzio*, in *Studi Bizantini* 7/1 (1953), 478-485.

<sup>39</sup> Ved. CECCARELLI MOROLLI D., *Ciro Giannelli (1905-1959)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. LIV (Ed. Enciclopedia Italiana) Roma 2000; GIANNELLI C. & CAPOCCI V., *Bibliografia di diritto bizantino e slavo e di storia giuridica ad essi connessa*, in *Studia et Documenta Historiae Iuris* 1 (1935), 234-236; *Studi Bizantini* 10 (1963), 27-29. E sul tema ved.: DE MALAFOSSE J., *Chronique de Droit*

provveduto a sottolinearne il peso. In sostanza – e senza alcuna polemica – gli studi storico-giuridici si fermano sempre allo *ius romanum* e non vanno oltre il limite del *Corpus Iuris Civilis*; cioè si salta l’esperienza giuridica bizantina, che tuttavia ha parecchio influenzato i diritti della civiltà medievale occidentale ed orientale<sup>40</sup>. Il motivo di tale “negligenza scientifica” mi è ignoto. Sicuramente mancano degli specialisti ma forse anche una certa volontà di aprirsi. Basti pensare che numerosi “titoli”, che in lingua italiana ancora oggi usiamo, derivano dalla *praxis administrativa* bizantina<sup>41</sup>.

In estrema sintesi ritengo necessario, agli albori del XXI secolo, un ripensamento dello *ius byzantinum* e della sua importanza per la storia del diritto e della civiltà giuridica, ricordando – se si vuole in modo un po’ “provocatorio” – quanto asseriva l’ultimo imperatore, COSTANTINO XI PALEOLOGO, alle proprie truppe il 28 maggio 1453, prima della caduta definitiva: «(...) che sappiano di combattere (...) contro i discendenti dei Greci e dei Romani»<sup>42</sup>. I Bizantini erano ben consci di essere gli eredi di due grandi civiltà (quella greca e quella romana); la nostra civiltà possiede ancora oggi tale consapevolezza?

DANILO CECCARELLI MOROLLI

---

*Byzantin*, in *Byzantion, Revue Internationale des études byzantines* 32/2 (1962), 605-619; FURLANI G., *Gli studi di C.A. Nallino sui diritti orientali*, in *Studia et Documenta Historiae Iuris* 5/2 (1939), 420-438; HERMAN E., *Le mete e i compiti delle ricerche sulla storia del diritto ecclesiastico bizantino*, in *Studi Bizantini* 7/1 (1953), 331.

<sup>40</sup> Ved.: APOSTOLOPOULOS D.G., *Le droit byzantin dans le cadre de l’Empire Ottoman. Problèmes et solution adoptés à partir du premier siècle après la Prise de Constantinople*, in *BL*, 71-78; BERECHT S.G., *I riflessi del diritto canonico bizantino dopo la caduta di Costantinopoli sul diritto romano*, in *SB* 5/1 (1939), 586-598; EMMANOUILIDIS N.E., *Byzantine Law in the Jurisprudence of Hellenic Courts*, in *BL*, 97-109; FERRARI DALLE SPADE G., *La legislazione dell’impero romano d’Oriente in Italia*, in *Studi Bizantini* 5/1 (1939), 645-646 [*Atti del V Congresso Internazionale di Studi Bizantini*, Roma 20-26 settembre 1936]; PALMIERI A., *Gli studi di Benešević sul diritto canonico delle Chiese orientali*, in *Studi Bizantini* 2 (1927), 123-126; PAVLOV P., *Les lois agraires de la dynastie Macédonienne et la politique sociale du tzar bulgare Pierre (927-969)*, in *Byzantinoslavica* 56/1 (1995), 103-106; PIETRINI S., *Sui rapporti legislativi fra Oriente e Occidente*, in *Studia et Documenta Historiae Iuris* 64 (1998), 519-528; STEIN P., *The influence of Roman Law on the Law of Scotland*, in *Studia et Documenta Historiae Iuris* 23 (1957), 149-173; TAUBENSCHLAG R., *Gli influssi romano-bizantini sul secondo statuto lituano*, in *Studia et Documenta Historiae Iuris* 3 (1937), 42-63; VALENTINI P.G., *Chiarimenti sulla natura della pronia bizantina attraverso la documentazione della sua continuazione in Serbia e Albania*, in *Studi Bizantini* 7/1 (1953), 488-510; VAŠICA K., *Collectio 87 (93) Capitulum dans les nomokanons slaves*, in *Byzantinoslavica* 20/1 (1959), 1-8; TZORTZAKAKI-TZARIDOU S., *Traces of Byzantine Legal Institutions in Ottoman Law*, in PAPASTATHIS C. (ed.), *Byzantine Law*, Thessaloniki 2001, 79-88.

<sup>41</sup> Ved. ad es. GUILLAND R., *Egrège-prefectissime-clarissime*, in *Epéteris Etaireias Byzantinon Spoudon* 35 (1967), 17-40 [ed ora in IDEM, *Titres et fonctions de l’Empire Byzantin*, London, Variorum Reprints 1976, cap. I]

<sup>42</sup> Brano tratto dalla *Cronaca* di Pseudo-SFRANTZES, citato in HERRIN J., *Bisanzio. Storia straordinaria di un impero millenario*, Milano 2008 (trad. it.), 45.